

6097								Poli	zza	Fi	deius	ssor	ia										
AGENZIA				1																			20001
COD. AG.	COD SU		RAMO		ERO POLIZZ			N 496U		to	RODOTTO	C1	ASSE	pec	RCIZIO	DEC 1		. 199U 1. 199U			OU SECTE		30981
41969	22	BAG.	96		28968			N. ARCH	. AU.	- 1	5097	٦	ASSE	1	021	KEG. 1	0	- 1).r. 0	INT	ACE (III	UEN	UMERO)
EFFETTO POLIZ			CADENZA POI					MA RATA 2028	0		PREM		IINT	co		•	EMISSI	ONE /202	21	S	CADENZ	A VIN	COLO
CONTRAENTE		<u>- ا</u>	- 17 0 5 7				<u> </u>		ICI TIPO				V.PR.PR		 г.	ZONA	0.0		_	ISCALI	E DEL CO	ONTRA	ENTE
LIGURO	IL SR	L								5	5599							0	319	20	7010	04	
INDIRIZZO	DECT O	MO		. D. T	152/				C.A.I		LOCAL		O.T.	~ B							1	1 -	OV. RISCHIO
VIA BA	RIOLC	MF	PARC	דעו	153/	A			116	014	CEF	ANE	21	GE								G	<u> </u>
PREMI PREMIO NETTO	,		ACCESSO)RI			PREM	(IO TASSAE	BILE		TASS	Œ			TO	TALE PE	LEMIO F	RIMA R	ATA				
										340,			8	30,						20,	00		
PREMIO NETTO)		ACCESSO	ORI			PREM	ATO TASSAE	BILE		TAS	E			то	TALE P	EMIO F	ATE SU	CCESS	SIVE		ုလ	MBINAZIONE
POLIZZA SOSTI	TUITA (AG:/	AMO	VIIMERO)		OLIZZA SOS	TTTUTA	L/AG/	RAMONI'N	(FRO)		RISCHIO	COMUNE	(AG/RA	AMO/N	UMERO		BIG	CHIO	OMUN	E (AG/	RAMON	LL	(0)
TOURS SOST			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		00227 303		· (AU)	AAMI(MICH	ieko,		, serio		(AGAC		OMERO			icino c		E (AU)		· ONLL	
COASSICURAZIO			UNIPOLSAI RAZIONI %			CODI	CE	QUOTA %	- I	ODICE	QUOTA	6	CODIC	E Q	W ATOU	1	CODICE	QUO	OTA %		CODIC	E Q	WOTA %
DELEGA UNI ASSICURA	POLSAI		k	QUOTA	A DELLE	. 1					1			- 1				1				- 1	
		ELEG	ATARIA			. —					CONVENZ	ZONE								COD. C	ONV.		COD. PAG.
DELEC	BA ALTRUI																					_	921
CONDIZIONI AC	GIUNTIVE F	NO PAR	TICOLARI VA I	LIDE F	PER SPECIFI	CO RICH	IAMO 	1	1	ı	1 1		1	1		ı	ı	ı		ı	1	ì	1
<u> </u>					TIPO CO	ONTR. I	TIPO	DBENEF.	IN. AL	TORIZ	ZAZIONE	ICOOBI	BL: DI	FIDO	DI POL	IN. CO	OBBL	l TIPO	coo	BBL. I			
RISERVA	TO ALL	A CO	MPAGN	IA	5	$\overline{}$		3				N	_		NO			1			Ţ	J50	032
Il Contraen 209/05 (Co						inato,	prin	ma della	sottos	crizio	ne del p	resent	e cont	— fratto	o, la N	ota In	form	ativa (art. 18		
II premio d	ella rata	alla	firma è st	ato j	pagato il	ı <u> </u>					-						_		I	'INC	CARIC	CAT	0
ELEMEN												TO ALLA	COMPA	AGNIA)								
Valgono o				ffort	nità que	lli risı	ultan	ıti negli	uniti	interc	alari												
ASSICUR																							
MINIST	ERO DI	ELL	A TRAN	SIZI	ONE E	COL	OG.	ICA															
CAUSAL		A GA	RANZIA																				
UBIC. RISCI		г				 1																	
DESCRIZIO		L		_																			
(VEDE		LEC	GATO)											_									
SOMMA									.	OD BIS	SCHIOTAS		501	MMA	ARRICE	IDATA			_	DDEM		CADI	
(IN LETTER			LUISORO						· ř	136		., 33		AIMA	ASSICU 48	.00		0		CVEW	<u>110 TAS</u> 63	9,	
quara	,	omi	la/00						L			, , , ,	<u> </u>				-, -	-				-,	 .
Il Contraent				ito l'	informat	iva di	cui a	all'art. 1	3 del I	Reg. L	JE 679/2	016 (F	tegola	amen	to eur	opeo 1	oer la	prote	zion	e dei	dati p	ersor	nali), anche
in nome e p												-	_					-			•		
										ASSI	CURAT	0							TT.	CON	TRA	FNT	ME.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. *39 051 507711 - fax *39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



6097

Allegato a polizza

1 003 00000 00153309811

NUMERO POLIZZA AGENZIA 1/41969/96/182896850

GENOVA

CODICE SUBAGENZIA

22

Contraente/Assicurato

LIGUROIL SRL

Domicilio

VIA BARTOLOMEO PARODI, 153/A - 16014 CERANESI - GE

Partita IVA

03192070104

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

PREMESSO

- che l'impresa LIGUROIL SRL, con sede in Ceranesi (GE) Via B. Parodi, 153/A codice fiscale n. 03192070104 (in seguito denominata Contraente), intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito della categoria 8 classe F di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare del 20 giugno 2011;
- che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza della attività svolta.

CIÒ PREMESSO

la sottoscritta UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (in seguito denominata "Società"), con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00006, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 046, autorizzata all'esercizio del ramo cauzione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26/11/1984, pubblicato nel Suppl. Ord. N. 79 alla Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984, in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i., con la presente polizza, alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore dell'impresa LIGUROIL SRL e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero della Transizione Ecologica, Roma – Via C. Colombo n. 44, codice fiscale 97047140583 (in seguito denominato Beneficiario) fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro.48.000,00. (euro .Qurantottomila/00), secondo quanto previsto per la categoria 8, classe F di appartenenza della impresa medesima, ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 giugno 2011 a garanzia delle somme dovute per:

- a. operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti;
- b. messa in sicurezza e bonifica;
- c. ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza;
- d. risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alla attività di intermediazione e commercio dei rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali.

Le somme derivanti dall'eventuale escussione della garanzia sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A. CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ E L'ENTE GARANTITO

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - La Società garantisce al Beneficiario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che il Contraente e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a

1_ALL_PREF01 41969 96 182896850 24/09/2021 09-37-15

Pagina 1 di 4



Allegato a polizza

1 003 00000 00153309811

NUMERO POLIZZA AGENZIA

6097

1/41969/96/182896850 GENOVA

CODICE SUBAGENZIA

22

corrispondere al bilancio dello Stato per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del DLgs. del 03 aprile 2006 n. 152., in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione del Contraente nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti di cui in premessa.

Art. 2 - Efficacia della garanzia - La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo Nazionale gestori ambientali.

La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente alla Società e al Beneficiario ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

Art. 3 - Durata della garanzia - La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata della iscrizione dell'Impresa nell'Albo nazionale gestori ambientali, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art.2.

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'iscrizione all'Albo. Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.

Art. 4 - Facoltà di recesso - La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e al Contraente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Beneficiario può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

- Art. 5 Pagamento del premio Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte del Contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente non potranno essere opposti al Beneficiario.
- Art. 6 Avviso di sinistro Pagamento Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e il Contraente non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo con richiesta motivata inviata anche al Contraente, inviterà la Società a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:
 - a. per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso al Contraente che nulla potrà eccepire al riguardo;
 - per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152/06, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 10.
Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

- Art. 7 Rinuncia alla preventiva escussione La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 c.c..
- Art. 8 Surrogazione La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
 Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.
- Art. 9 Forma delle comunicazioni alla Società Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente



6097

Allegato a polizza

1 003 00000 00153309811

NUMERO POLIZZA AGENZIA 1/41969/96/182896850 GENOVA

CODICE SUBAGENZIA

22

garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale risultante dalla premessa.

Art. 10 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società ed il Beneficiario, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 c.p.c..

A. CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ E IL CONTRAENTE

Art. 11 - Premio - II premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata della garanzia, il premio rimane integralmente acquisito alla Società.

Nel caso che eserciti il diritto di recesso di cui all'art. 4, la Società restituirà al Contraente il premio relativo alle annualità di iscrizione nell'Albo successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, imposte e tasse escluse, fermo l'ulteriore periodo di 2 anni di cui all'art. 3, primo comma.

Art. 12 - Rivalsa - Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese.

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

- Art. 13 Controgaranzia Il Contraente, su richiesta della Società è tenuto a costituire idonea controgaranzia fino all'importo garantito oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1953 c.c., nei casi di:
 - a. sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
 - b. liquidazione, trasformazione, cessione di ramo d'azienda, scissione, fusione o modifiche nella compagine sociale del Contraente.

Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

- Art. 14 Imposte e tasse Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
- Art. 15 Forma delle comunicazioni alla Società Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale risultante dalla premessa.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali: Art. 4 – Facoltà di recesso; Art. 6 – Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento; Art. 12 – Rivalsa; Art. 13 – Controgaranzia



6097

Allegato a polizza

1 003 00000 00153309811

NUMERO POLIZZA AGENZIA	1/41969/96/182896850 GENOVA	CODICE SUBAGENZIA 22						
UnipolSai Assict (un proce		Il Contraente						

